



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINA MELONI

- Presidente -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Dott. ROSARIO CALAZZO

- Rel. Consigliere -

Dott. LUNELLA CARADONNA

- Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso -2021 proposto da:

..... s.r.l., la persona del legale rappresentante pro tempore; , elettivamente domiciliati in , VIA , presso lo studio dell'avvocato GIORGI, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE LIDDO, EMANUELE ARGENTO, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro-

..... s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato , con procura speciale in atti;

- controricorrente -

Oggetto

Liquidazione di spese giudiziali

Ud. 10/05/2022 - CC

R.G.N. /2021

Rep.



avverso la sentenza n. /2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con sentenza del 6.8.2020 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto un'opposizione a d.i. ottenuto da s.p.a., nei confronti della s.r.l., per euro 148.276,00, ritenendo che al rapporto tra le parti s'applicassero gli interessi legali e non le cms, condannando il fideiussore a pagare le spese legali alla banca, per euro 15.177,00. La Corte territoriale compensava le spese in ragione della prolissità della comparsa di costituzione e risposta degli appellati, contenente difese ritenute eccessive e ridondanti.

La s.r.l. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc, per aver la Corte d'appello compensate interamente le spese d'appello tra le parti, pur essendo rimasta soccombente l'appellante banca.

Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (*ratione temporis* applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica,



si ritiene che rientri la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass., n. 21157/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale, pur rigettando l'appello, ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio unicamente in ragione dell'eccessiva prolissità della comparsa della parte appellata, vittoriosa, che non può configurare le predette "gravi ed eccezionali ragioni". Invero, il riferimento all'eccessiva prolissità e alla ridondanza delle difese della società, in realtà, appare una censura alle modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza, traducendosi così in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2022.

Il Presidente

